

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1082-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE CORNAGGIA MEDICI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 9 giugno 1960 (V. Stampato n. 1644)*

**d'iniziativa dei deputati MIGLIORI, GUI, CONCI Elisabetta, BADALONI Maria, SAVIO
Emanuela, DAL CANTON Maria Pia, GENNAI TONIETTI Erisia, JERVOLINO Maria,
BATTISTINI, CASSIANI, FERRARI Giovanni, ELKAN, MANZINI, PAVAN, LOMBARDI
Giovanni, ANDREUCCI, SARTI, LIMONI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 GIUGNO 1960

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1960

**Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico
di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza**

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge, presentato dai deputati Migliori, Gui ed altri e già approvato dalla Camera dei deputati, si vuole provvedere ad eliminare od almeno a contenere una delle ragioni di contagio morale per le giovani generazioni che debbono salire, sane fisicamente ed integre nel costume, sull'arco della vita.

L'obiettivo che il disegno di legge si propone è di attuare l'articolo 21 della Costituzione il quale recita espressamente: « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli, e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ».

Un obiettivo identico perseguiva l'articolo 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, il quale, come il Senato ricorda, regolava la materia delle pubbliche affissioni ed esposizioni al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore ed alla decenza.

Ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956 abrogava detto articolo 112 avendo la Corte stessa ritenuto che il lasciare al potere esecutivo la facoltà di autorizzare o meno l'affissione o la esposizione al pubblico di manifesti ed immagini comunque prodotti o riprodotti secondo la moderna tecnologia, determinasse una violazione della libertà costituzionale in materia.

Era però la stessa sentenza a ricordarci l'articolo 21 della Carta costituzionale che abbiamo sopra richiamato, dimodochè allo stato attuale della legislazione si ha, da un lato, un precetto costituzionale non travasato in una legge ordinaria e che pertanto rimane meramente norma programmatica, e dall'altra parte vi è un vuoto legislativo che occorre colmare con norme adeguate.

Interpreti di una esigenza che non è soltanto etica, ma tende altresì a prevenire danni fisici alla nazione, gli onorevoli Migliori, Gui, Conci Elisabetta, Badaloni Maria, Savio Emanuela, Dal Canton Maria Pia, Gen-

nai Tonietti Erisia, Jervolino Maria, Battistini, Cassiani, Ferrari Giovanni, Elkan, Manzini, Pavan, Lombardi Giovanni, Andreucci, Sarti, Limoni, hanno proposto il presente disegno di legge, già approvato alla quasi unanimità dalla competente Commissione della Camera e che ora è sottoposto all'esame ed alla decisione del Senato.

Col presente testo viene stabilito che: « chiunque fabbrica, introduce, affigge, od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico, disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni 18 e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma dell'articolo 528 e 725 del Codice Penale. Si applica la pena di cui all'articolo 725 del Codice Penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare ».

L'articolo 2 detta delle norme concernenti il sequestro, sempre in modo conforme a quanto è consentito, per l'immediato vaglio da parte della Magistratura, dalla nostra Costituzione.

Esattamente l'articolo 2 stabilisce: « quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie, od oggetti figurati, procedendo immediatamente e non oltre le 24 ore, alla denuncia al Procuratore della Repubblica. Se questi non lo convalida entro le 24 ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto ».

Come il Senato avverte, il soggetto attivo del reato, di cui all'articolo 1 del disegno di legge che ci interessa è « chiunque »; ma quello che conta è avere presente che il soggetto passivo che più ci interessa (ciò richiama la nostra sensibilità, dico nostra, in senso generale, perchè alla Camera vi fu quasi unanimità di consensi) è costituito dalle verdi generazioni, ragazze e ragazzi d'Italia che possono essere offesi più profondamente da

una rappresentazione plastica o da una immagine, che non da una descrizione letteraria.

È a tutti noto come nel campo delicato dell'età evolutiva la prima rottura dell'equilibrio avvenga piuttosto per via oculare che non auricolare.

Due infatti, il Senato me lo ricorda, sono le grandi vie d'ingresso all'animo umano, quella che ha per tramite gli occhi e quella che ha per tramite le orecchie. Ma dal punto di vista della pericolosità esse sono poste ad un livello differenziale: gli occhi stanno in prima linea per gioco combinato non solo morfologico, ma altresì dei colori. Noi di una persona prima ricordiamo il viso che non la voce. E anche da un punto di vista del ricordo, meglio e più si fissa nella memoria una immagine che non un discorso. Più profonda dunque la memoria di fissazione oculare e più tenace; più facile la rievocazione rispetto alle immagini che non ai suoni.

Ecco perchè quando, alla vergine anima di un fanciullo o di una fanciulla si presentano, per le spalancate porte degli occhi, determinate figurazioni, queste vi si imprimono e sono ognora rievocabili.

Giacendo nel grande deposito mnemonico, ne vengono per un nonnulla richiamate alla mente.

Se quelle immagini saranno nobili, elevatrici, purificatrici, la vita giovanile ne avrà un arricchimento e la moralità dei giovani un beneficio.

Altrimenti, per quello strano meccanismo ben noto, penetrerà nell'anima loro, sacra alla vita e alla nobiltà, la sozzura, ed il costume ne sarà infangato con danno immenso per gli studi e per il lavoro e per il loro stesso equilibrio neuropsichico.

Ora, onorevoli colleghi, diamo uno sguardo alle nostre edicole e le vedremo tappezzate da rappresentazioni dannose alla gioventù. Badiamo alla presentazione di alcuni films attraverso i cartelloni pubblicitari che hanno, rispetto alla stessa veloce sequenza della proiezione, il danno della fissità e della possibilità che esseri teneri e verdi dell'uno e dell'altro sesso vi si soffermino con una attenzione che diviene deleteria.

Ho avuto in altri paesi, fin da quando io ero giovane, la possibilità di accertare il male scaturente da tutte le affissioni od esposizioni impudiche, e altresì da cartelli annunciatori di proiezioni cinematografiche.

Con questo disegno di legge, che ripeto, ha avuto l'adesione di colleghi di ogni ideologia, sedenti alla Camera, si è voluta dare una specifica nozione di che cosa sia l'oggetto o l'immagine oscena affermando che osceni sono gli oggetti o le immagini che offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati *secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni 18 e le esigenze della loro tutela morale*.

Mentre il Codice Penale dà la nozione di atto osceno dichiarando che tali si considerano gli atti e gli oggetti che offendono il pudore secondo il comune sentimento, qui si è voluto riferirsi alla particolare sensibilità dell'età evolutiva che è età critica, che è età in continuamente variante equilibrio.

Pertanto il Magistrato dovrà, nel giudicare o meno della lubricità, avere sempre davanti a sé le particolari condizioni psicofisiologiche della minore e del minore degli anni 18.

È un nuovo parametro che viene stabilito, cosicché, lasciato l'altro criterio generico e troppo vago di riferimento al comune sentimento, si dovrà fare capo invece ad elementi ben più precisati e concreti.

La pena è riferita all'articolo 528 del Codice Penale e va da tre mesi a tre anni, con aggiunta la multa non inferiore a lire 80.000. Lo stesso articolo prevede, sempre tenuti presenti i criteri dianzi accennati, l'applicazione dell'articolo 725 del Codice Penale anche quando disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati rappresentano scene di violenza tali da offendere il senso morale nell'ordine familiare.

Ricordo a me stesso che la pena rispetto a detto articolo 725 del Codice Penale va da lire 800 a lire 80.000 di ammenda.

Come già premesso nessuna obiezione vi è da fare circa il sequestro, anche da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, preveduto

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'articolo 2 del presente disegno di legge, in quanto siamo perfettamente collocati nella norma del 3° capoverso dell'articolo 21 della Costituzione il quale recita testualmente: « In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di Polizia giudiziaria che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il

sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto ».

Onorevoli senatori, il relatore, a nome della maggioranza della 2ª Commissione, ha l'onore di proporre al Senato l'approvazione del presente disegno di legge, avendo l'animo ed il cuore rivolti alle giovani generazioni che noi abbiamo, anche per precetto costituzionale, il sacrosanto obbligo di far crescere nella onestà e nella sanità dello spirito e del corpo.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale.

Si applica la pena di cui all'articolo 725 del Codice penale anche quando disegni,

immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare.

Art. 2.

Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, alla denuncia al procuratore della Repubblica.

Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.